

Regolamento sulle strutture organizzative e le commissioni del SEV

Disposizioni di applicazione secondo
l'articolo 15.4 e 15.5 degli statuti SEV
Congresso SEV – 20 maggio 2009



SEV
Gewerkschaft
des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel
des transports
Sindacato del personale
dei trasporti

Deine starke Gewerkschaft
Ton syndicat fort
Il tuo forte sindacato

Distribuzione:

- Comitato SEV
- membri di comitato centrale
- presidenti sezionali
- cassieri/e sezionali
- presidenti di gruppo
- commissioni SEV
- segretari sindacali

Stampa:

- Novembre 2011

Indice

Principio	4
Ordinamento di gestione	4
Questioni giuridiche	4
1a parte: Sottofederazioni e sezioni	5
Articolo 1 – Sottofederazioni	5
Articolo 1.1 – Sede e compiti	5
Articolo 1.2 – Settore organizzativo	5
Articolo 1.3 – Finanze	5
Articolo 1.4 – Diritto d’iniziativa	5
Articolo 1.5 – Diritto di referendum	5
Articolo 1.6 – votazione generale	5
Articolo 1.7 – Organizzazione della sottofederazione	6
Articolo 1.8 – Assemblea dei delegati	6
Articolo 1.9 – Comitato centrale	7
Articolo 1.10 – Commissione di verifica della gestione	8
Capitolo 2 – Sezioni	9
Articolo 2.1 – Compiti	9
Articolo 2.2 – Settore organizzativo	9
Articolo 2.3 – Finanze	9
Articolo 2.4 – Diritto di referendum	9
Articolo 2.5 – votazione generale	9
Articolo 2.6 – Organizzazione della sezione	9
Articolo 2.7 – Assemblea dei soci	10
Articolo 2.8 – Comitato sezionale	10
Articolo 2.9 – Commissione di verifica della gestione	11
2. parte: Commissioni	12
Articolo 1 – Compiti	12
Articolo 2 – Finanze	12
Articolo 3 – Organi	12
Disposizioni finali	12

Principio

Conformemente all'articolo 15.4 degli statuti SEV, sono previste le seguenti strutture organizzative

- Sottofederazioni
- Sezioni

Conformemente all'articolo 15.4 degli statuti SEV, sono previste le seguenti commissioni:

- Commissione giovani
- Commissione donne
- Commissione migranti

Ordinamento di gestione

Per tutte le votazioni e elezioni, vale il procedimento previsto dall'articolo 15 del regolamento di gestione SEV.

Ogni struttura organizzativa e ogni commissione può dotarsi, nell'ambito delle disposizioni statutarie del SEV, di un proprio regolamento di gestione. Questo sottostà all'approvazione della struttura organizzativa superiore.

In mancanza di un regolamento di gestione, sono applicabili per analogia le disposizioni statutarie del SEV.

Questioni giuridiche

Le azioni intraprese dalle strutture organizzative e delle commissioni del SEV impegnano solo queste ultime e non il sindacato unitario SEV.

Le strutture organizzative e le commissioni del SEV possono assumersi impegni finanziari unicamente nei limiti del proprio patrimonio. Un'assunzione di responsabilità da parte del sindacato unitario SEV è esclusa.

1ª parte: Sottofederazioni e sezioni

Articolo 1 – Sottofederazioni

Articolo 1.1 – Sede e compiti

- 1.11 L'assemblea dei delegati decide sulla sede della sottofederazione.
- 1.12 La sottofederazione è una struttura organizzativa del SEV. Essa è tenuta a rispettare gli scopi stabiliti dall'articolo 3.1 e 3.4 degli statuti SEV.
- 1.13 Nei limiti degli statuti SEV e di questo regolamento, la sottofederazione può svolgere liberamente la propria attività.

Articolo 1.2 – Settore organizzativo

Il settore organizzativo della stessa è definito nel «regolamento sulla suddivisione dei membri» del SEV.

Articolo 1.3 – Finanze

- 1.31 Per l'adempimento dei propri compiti la sottofederazione preleva un contributo adeguato dai suoi membri. Il SEV procede all'incasso del contributo della sottofederazione.
- 1.32 Per gli impegni della sottofederazione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità personale è esclusa.

Articolo 1.4 – Diritto d'iniziativa

- 1.41 I membri della sottofederazione hanno libero diritto di fare proposte (diritto d'iniziativa). Un'iniziativa è riuscita quando entro sei mesi dal suo annuncio al comitato è firmata dal 10 per cento dei membri della sottofederazione.
- 1.42 L'iniziativa deve essere sottoposta a votazione generale dei membri della sottofederazione entro sei mesi dalla sua trattazione da parte dell'assemblea dei delegati.
- 1.43 L'assemblea dei delegati può esprimere una raccomandazione in merito all'iniziativa oppure affiancarvi un controprogetto.

Articolo 1.5 – Diritto di referendum

- 1.51 Le decisioni dell'assemblea dei delegati (escluse le nomine e le decisioni urgenti secondo l'articolo 1.84) sottostanno a referendum facoltativo.
- 1.52 Un referendum è considerato riuscito quando – entro tre mesi dalla decisione contestata – è firmato dal dieci per cento dei membri della sottofederazione.
- 1.53 Le decisioni, contro cui il referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 1.6 – Votazione generale

- 1.61 Una votazione generale fra tutti i membri della sottofederazione deve essere tenuta
- in seguito a un'iniziativa (articolo 1.4)
 - in seguito a un referendum (articolo 1.5)
 - su richiesta dell'assemblea dei delegati o del comitato centrale.

- 1.62 I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati nella stampa sindacale al più tardi un mese prima del termine della votazione.
- 1.63 Il voto avviene in forma scritta. L'esecuzione e la sorveglianza della votazione generale sono di competenza della commissione di verifica della gestione.

Articolo 1.7 – Organizzazione della sottofederazione

- 1.71 Gli organi della sottofederazione sono
- l'assemblea dei delegati
 - il comitato centrale.
- 1.72 In qualità di ufficio di controllo funge la commissione di verifica della gestione.
- 1.73 Strutture organizzative della sottofederazione sono le
- sezioni.

Articolo 1.8 – Assemblea dei delegati

- 1.81 L'assemblea dei delegati della sottofederazione si compone di
- un rappresentante per ogni sezione affiliata
 - altrettanti mandati delle grosse sezioni, analogamente a quanti delegati supplementari hanno diritto per il congresso SEV
 - i membri del comitato centrale
 - di una delegazione della commissione di verifica della gestione.

Il diritto di voto è regolato dal regolamento di gestione della sottofederazione.

- 1.82 L'assemblea dei delegati si svolge ordinariamente una volta all'anno. Negli anni in cui ha luogo, essa si svolge in connessione con il congresso SEV.

Un'assemblea dei delegati straordinaria può essere convocata

- su richiesta del comitato centrale
- su richiesta scritta del dieci per cento dei membri della sottofederazione.

- 1.83 L'assemblea dei delegati svolge in particolare i seguenti compiti:
- nomina delle scrutatrici o degli scrutatori e dell'ufficio del giorno
 - approvazione del verbale
 - trattamento di questioni che le sono sottoposte dal comitato centrale
 - decisioni su proposte del comitato centrale e delle sezioni
 - approvazione del rapporto di attività
 - approvazione dei conti annuali
 - decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione
 - allestimento del preventivo
 - definizione dei contributi della sottofederazione
 - nomina del presidente centrale
 - nomina del delegato nel Comitato SEV
 - nomina del delegato supplemente nel Comitato SEV
 - proposta di un rappresentante per la commissione di verifica della gestione SEV
 - elezione dei membri del comitato centrale
 - elezione della commissione di verifica della gestione della sottofederazione

- nomina dei delegati negli organismi dell'USS
- indizione di votazioni generali
- fissazione della sede della sottofederazione
- stesura del regolamento di gestione della sottofederazione

Se nel comitato centrale di una sottofederazione sono rappresentate tutte le sezioni, tramite il regolamento della gestione della sottofederazione possono essere delegati al comitato centrale i seguenti compiti:

- approvazione dei conti annuali
- decisione sulle proposte della commissione di verifica della gestione
- elaborazione del preventivo
- fissazione della quota della sottofederazione.

- 1.84 Le decisioni dell'assemblea dei delegati (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo. L'assemblea dei delegati può escludere dal ricorso al referendum le decisioni urgenti se così si esprime la maggioranza dei due terzi.
- 1.85 In caso di assemblee di delegati ordinarie il SEV copre i costi di delegazione per altrettanti partecipanti quanti la sottofederazione ne può delegare al congresso SEV.

Articolo 1.9 – Comitato centrale

- 1.91 Il comitato centrale si compone di:
- il presidente o la presidentessa centrale
 - il o i vice presidenti o la o le vicepresidentesse
 - il cassiere o la cassiera centrale
 - il segretario o la segretaria
 - del o della delegata al Comitato SEV
 - altri membri
- 1.92 I membri del comitato centrale sono eletti dall'assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili. Per le nomine occorre tenere in considerazione, nel limite del possibile, la rappresentanza delle diverse categorie, delle regioni, dei gruppi linguistici e dei sessi.
- 1.93 Il comitato centrale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso decide su tutte le questioni della sottofederazione che non devono essere sottoposte all'assemblea dei delegati.
- 1.94 Il comitato centrale è responsabile per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 20.5 degli statuti SEV. Esso informa la commissione direttiva SEV sulle questioni e sulle decisioni importanti della sottofederazione.
- 1.95 Per le questioni giuridiche interne il comitato centrale è considerato comitato ai sensi dell'articolo 69 del CCS.

Quale firma giuridicamente vincolante è valida quella

- del presidente o della presidentessa centrale
 - dei o delle vicepresidenti e
 - del cassiere o della cassiera centrale
- collettivamente a due.

- 1.96 La sottofederazione può costituire una commissione centrale. Il regolamento di gestione della sottofederazione definisce la sua composizione, le sue competenze ed i suoi compiti.
- 1.97 In caso di inettitudine del comitato centrale di una sottofederazione, il Comitato SEV indirà una assemblea straordinaria dei delegati che provvederà alla nomina di un nuovo comitato centrale. Fino ad allora gli affari saranno curati ad interim dal segretariato centrale del SEV.

Articolo 1.10 – Commissione di verifica della gestione

- 1.101 La commissione di verifica della gestione si compone di tre membri e di un o di una supplente. Essi vengono nominati dall'assemblea dei delegati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per altri quattro anni. Nella rotazione devono essere possibilmente tenute in considerazione tutte le sezioni.
- 1.102 La commissione di verifica della gestione controlla l'attività del comitato centrale, verifica la contabilità e il bilancio della sottofederazione e allestisce un rapporto per l'assemblea dei delegati. Essa è autorizzata a prendere visione in ogni momento di ogni questione.
- 1.103 La commissione di verifica della gestione esegue e sorveglia le votazioni generali all'interno della sottofederazione.

Capitolo 2 – Sezioni

Articolo 2.1 – Compiti

- 2.11 La sezione è una struttura organizzativa del SEV e della sottofederazione. Essa è tenuta a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.2 degli statuti.
- 2.12 Il Comitato SEV può, in casi motivati, ammettere sezioni che non possono essere attribuite ad alcuna sottofederazione. La commissione direttiva è competente per queste sezioni.
- 2.13 La sezione può svolgere liberamente la sua attività, entro i limiti degli statuti SEV e di questo regolamento.

Articolo 2.2 – Settore organizzativo

- 2.21 Il settore organizzativo della sezione è dato dal societariato nella sottofederazione ed è definito nell'«elenco dei limiti sezionali nel SEV» (l'articolo 2.12 rimane riservato).

Articolo 2.3 – Finanze

- 2.31 Per l'adempimento dei propri compiti la sezione preleva dai suoi membri un contributo adeguato.
- 2.32 Per gli impegni della sezione risponde unicamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità individuale è esclusa.

Articolo 2.4 – Diritto di referendum

- 2.41 Le decisioni dell'assemblea dei soci (escluse le nomine) sottostanno a referendum facoltativo.
- 2.42 Un referendum è riuscito quando – entro due mesi dalla decisione contestata – viene firmato dal dieci per cento dei membri della sezione.
- 2.43 Decisioni, contro cui un referendum lanciato è riuscito, devono essere sottoposte a votazione generale entro sei mesi dalla decorrenza del termine per il referendum.

Articolo 2.5 – Votazione generale

- 2.51 Una votazione generale fra tutti i membri della sezione deve essere eseguita
- in seguito a referendum (articolo 2.4)
 - su richiesta del comitato sezionale.
- 2.52 I dati relativi alla votazione devono essere pubblicati nella stampa sindacale o resi noti tramite circolare al più tardi un mese prima del termine della votazione.
- 2.53 La votazione avviene in forma scritta. L'esecuzione e la sorveglianza della votazione generale compete alla commissione di verifica della gestione.

Articolo 2.6 – Organizzazione della sezione

- 2.61 Gli organi della sezione sono:
- l'assemblea dei soci/dei delegati
 - il comitato sezionale
- 2.62 Quale ufficio di controllo funge la
- commissione di verifica della gestione.

Articolo 2.7 – Assemblea dei soci

2.71 Sezioni numericamente importanti, rispettivamente sezioni di livello nazionale, possono organizzare assemblee dei delegati invece di assemblee dei soci.

2.72 L'assemblea dei soci, risp. l'assemblea dei delegati, ha luogo ordinariamente al minimo due volte all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata

- su richiesta del comitato sezionale
- su richiesta scritta del dieci per cento dei membri della sezione.

2.73 L'assemblea dei delegati della sezione è composta da:

- rappresentanti dei gruppi locali
- dai membri del comitato sezionale
- dai membri della commissione di verifica della gestione

Il numero dei o delle rappresentanti dei gruppi, nonché l'ammissione di ulteriori delegati sono definiti dal regolamento di gestione della sezione, che regola pure la questione del diritto di voto.

2.74 L'assemblea dei soci, risp. l'assemblea dei delegati, svolge in particolare i seguenti compiti:

- trattamento delle questioni che le vengono sottoposte dal comitato sezionale
- approvazione del rapporto di attività
- approvazione dei conti annuali, entro sei mesi dalla data di chiusura
- decisioni su proposte della commissione di verifica della gestione
- allestimento del preventivo
- definizione del contributo sezionale
- nomina del presidente o della presidentessa sezionale, rispettivamente della copresidenza
- nomina degli altri membri del comitato sezionale
- nomina degli altri organi necessari alla conduzione degli affari sezionali
- nomina della commissione di verifica della gestione della sezione
- nomina dei delegati o delle delegate al congresso o all'assemblea dei delegati della sottofederazione
- proposta, rispettivamente nomina, dei delegati o delle delegate negli organismi locali e regionali delle organizzazioni sindacali mantello
- approvazione e modifica del regolamento di gestione della sezione
- inoltro di proposte al congresso o all'assemblea dei delegati
- esclusione di membri della propria sezione dal SEV.

2.75 Le decisioni dell'assemblea dei soci, risp. dell'assemblea dei delegati, (escluse le elezioni) sottostanno a referendum facoltativo.

2.76 L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, risp. dell'assemblea dei delegati deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima nella stampa sindacale o reso noto a mezzo circolare o tramite affissione agli albi.

Articolo 2.8 – Comitato sezionale

2.81 Il comitato sezionale si compone

- del presidente o della presidentessa, rispettivamente della copresidenza sezionale
- del vicepresidente o della vicepresidentessa
- della cassiere o del cassiere

- del segretario o della segretaria
- di altri membri.

I membri del comitato sezionale vengono eletti dall'assemblea dei soci, risp. dall'assemblea dei delegati, per una durata di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

- 2.82 Ad eccezione del presidente o della presidentessa o della copresidenza, il comitato sezionale si costituisce da sé.
- 2.83 Il comitato sezionale si riunisce ogni volta che le questioni da trattare lo richiedono. Esso decide su tutte le questioni sezionali che non sono di competenza dell'assemblea sezionale.
- 2.84 Il comitato sezionale è responsabile per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 21.5 degli statuti SEV. Esso informa gli organi dirigenti della sottofederazione sulle questioni e sulle decisioni più importanti della sezione.
- 2.85 Per le questioni giuridiche interne il comitato sezionale è considerato comitato ai sensi dell'articolo 69 CCS. Le firme giuridicamente valide sono quelle
- del presidente o della presidentessa sezionale
 - del vicepresidente o della vicepresidentessa e
 - del cassiere o della cassiera
 - collettivamente a due.
- 2.86 In caso di inettitudine del comitato sezionale, il comitato centrale della sottofederazione o il Comitato SEV indicano un'assemblea straordinaria dei soci che è tenuta ad occuparsi della nuova nomina del comitato sezionale. Fino a quel momento la conduzione degli affari viene assunta ad interim dal segretariato centrale SEV.

Articolo 2.9 – Commissione di verifica della gestione

- 2.91 La commissione di verifica della gestione si compone di tre membri e di un o una supplente. Essi sono nominati dall'assemblea dei soci per quattro anni e sono rieleggibili per altri 4 anni.
- 2.92 La commissione di verifica della gestione controlla l'attività del comitato sezionale, verifica la contabilità e il bilancio della sezione ed allestisce una relazione per l'assemblea dei soci.
- 2.93 La commissione di verifica della gestione esegue e sorveglia le votazioni generali della sezione.

2. parte: Commissioni

Articolo 1 – Compiti

- 1.1 Le commissioni sono tenute a rispettare gli obiettivi del SEV contenuti negli articoli 3.1 e 3.4 degli statuti. A loro compete inoltre il reclutamento mirato di membri.
- 1.2 Le commissioni possono svolgere liberamente la propria attività entro i limiti degli statuti SEV e di questo regolamento.

Articolo 2 – Finanze

- 2.1 Il SEV finanzia le commissioni, entro i limiti del proprio preventivo. Ogni commissione elabora annualmente il proprio preventivo, che deve essere approvato dal Comitato SEV.
- 2.2 In caso di scioglimento di una commissione, tutti i suoi mezzi finanziari devono essere rimborsati alla divisione finanziaria del SEV.

Articolo 3 – Organi

- 3.1 Le commissioni si organizzano in modo autonomo, dotandosi di un regolamento di gestione che deve essere approvato dal Comitato SEV. Esse designano un organo rappresentativo che assume le funzioni dell'assemblea generale ordinaria, in particolare per quanto concerne la nomina di delegati negli organi SEV.
- 3.2 In caso di inettitudine di una commissione, il Comitato SEV convoca un'assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo organo rappresentativo. Sino a quel momento, gli affari della commissione vengono curati dal segretariato centrale SEV.

Disposizioni finali

Questo regolamento è stato approvato al congresso di Berna del 20 maggio 2009. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce gli statuti del 1° gennaio 2006.

Per la revisione di questo regolamento è competente il congresso.

Berna, 20 maggio 2009

La presidente del congresso: Doris Wyssmann
Il segretario del giorno: Rolf Rubin